



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nr. 62 DEL 19/03/2015

OGGETTO: CONGEDO FACOLTATIVO POST PARTUM DIPENDENTE M.E.

Vista la legge 8 marzo 2000, n.53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;

Visto il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53”;

Viste le vigenti disposizioni contrattuali in materia di pubblico impiego;

Preso atto che ai sensi delle suddette disposizioni normative:

- è vietato adibire al lavoro le donne (art.16 D.Lgs.151/2001):
 - durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
 - ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
 - durante i tre mesi dopo il parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta (tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto);
- ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art.20 D.Lgs. 151/2001);
- su istanza della lavoratrice il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria (art.. 17 D.Lgs.151/2001);
- le lavoratrici durante tutto il periodo del congedo di maternità hanno diritto alla corresponsione

A.S.P. PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org



intera della retribuzione (art.17, comma 4, del CCNL del 14.09.2000 – Circolare INPDAP n.24 del 29.05.2000, punto 3.6, e n.49 del 27.11.2000 – Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n.14 del 16.11.2000);

- il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio deve essere computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie(art. 22 D.Lgs. 151/2001);

- il trattamento economico di maternità spetta alle madri anche nei seguenti casi (artt. 24 e 57 del D.Lgs. 151/2001):

- ferma restando la titolarità del diritto ai congedi per gravidanza e puerperio, alle lavoratrici assunte dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, spetta il medesimo trattamento giuridico ed economico;

- alle lavoratrici gestanti, assunte a tempo determinato, che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità è corrisposta l'indennità di maternità, nella misura dell'80% della retribuzione, anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, a cura dell'amministrazione pubblica presso cui questo si è svolto, purchè tra l'inizio del periodo di disoccupazione e quello di inizio della maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. Se l'interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio per scadenza del termine) interviene durante il periodo di fruizione del congedo obbligatorio di maternità, in tal caso il trattamento economico è corrisposto per intero (100% della retribuzione) anche per il periodo residuo di maternità (successivo alla scadenza del rapporto a termine).

In questi casi, il trattamento economico ha natura indennitaria. Ciò esclude che i periodi di pagamento possano dar luogo all'insorgere di ulteriori diritti (ferie, tredicesima mensilità, ecc.)

- Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, può astenersi dal lavoro, a titolo di congedo parentale, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (art. 32 D.Lgs. 151/2001);

- Durante il/i periodo/i di congedo parentale è dovuto il seguente trattamento economico (artt. 32 e 34 D.Lgs. 151/2001 – art.17, commi 5 e 7, del CCNL del 14.09.2000):

- 100% della retribuzione per i primi 30 giorni, nell'ambito del periodo massimo di sei mesi, entro il terzo anno di vita del bambino;

- 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi, senza vincoli di reddito, entro i primi tre anni di vita del bambino;

- I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità (art. 34, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 e art. 17, comma 5, del CCNL del 14.09.2000);

- I periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione delle ferie. Per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge (art.17, comma 5, del CCNL del 14.09.2000 – art.34, comma 5, del D.Lgs. 151/2001);

- Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai quali è corrisposta una retribuzione ridotta, durante il/i periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla

A.S.P. PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org



misura intera , alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'art.8 della legge 23 aprile 1981, n.155;

Precisato che la dipendente educatrice di nido di infanzia M.E. (06.06.1981) è assunta con contratto a tempo determinato a 32 ore settimanali dal 01.09.2014 al 10.08.2015, cat. C.;

Rilevato che la dipendente M. E. usufruisce del periodo di astensione maternità obbligatoria dal 20/10/2014 al 25/03/2015 (data presunta del parto 20/12/2014);

Preso atto della comunicazione del 19/03/2015 con la quale la dipendente M.E., comunica di voler usufruire dal 26/03/2015 al 10/08/2015 (data scadenza contratto a tempo determinato) dell'assenza facoltativa dal lavoro post partum, ai sensi della legge n.53/2000 e dal T.U. 151/2001;

Verificato che il parto è avvenuto in data 26/12/2015 e che quindi l'aspettativa richiesta è tutta compresa nell'arco del primo anno di vita del figlio;

Considerato che il periodo di astensione obbligatoria, ai sensi delle norme vigenti, è terminato comunque il giorno 25/03/2015;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta e concedere l'aspettativa post partum per il periodo 26-03-2015/10-08-2015;

Accertato che il trattamento economico spettante alla dipendente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 17, comma 5, e 32 del T.U. 151/2001, sarà il seguente:

- per il periodo 20-10-2014/25-03-2015 retribuzione intera, con esclusione dello straordinario e delle varie indennità del salario incentivante per il primo mese di astensione facoltativa;
- per il periodo 26-03-2015/10-08-2015 retribuzione ridotta al 30%, dando atto che il periodo di assenza è utile interamente ai fini dell'anzianità di servizio ma non ai fini delle ferie e della 13[^] mensilità per i successivi cinque mesi di astensione facoltativa;

DETERMINA

Di concedere alla dipendente M. E. (n.06.06.1981), assunta con contratto a tempo determinato in qualità di Educatore nido d'infanzia categ. C, per i motivi sopra detti, un periodo di astensione facoltativa post partum decorrente dal 26/03/2015 al 10/08/2015 ai sensi della Legge 53/2000 e dal T.U. 151/2001;

Di attribuire alla predetta dipendente, durante il suddetto periodo, il seguente trattamento economico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 5, del CCNL del 14.09.2000 e dell'art. 32 del T.U. 151/2001:

- per il periodo 20-10-2014/25-03-2015 retribuzione intera, con esclusione dello straordinario e delle varie indennità del salario incentivante per il primo mese di astensione facoltativa;
- per il periodo 26-03-2015/10-08-2015 retribuzione ridotta al 30%, dando atto che il periodo di assenza è utile interamente ai fini dell'anzianità di servizio ma non ai fini delle ferie e della 13[^] mensilità per i successivi cinque mesi di astensione facoltativa;

A.S.P. PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org



IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa PATRIZIA ZALLOCCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zallocco', written over the printed name.